

Oggetto: Contratto di affidamento di servizi di assistenza e legale patrocinio del Comune di Villanova di Camposampiero all'avvocato Paola Miotti del Foro di Padova, nel giudizio instaurato dall'interessato con ricorso al T.A.R. del Veneto, sezione II, n. Reg. Ric. 616/2016.

Con il presente contratto di affidamento di servizi legali, tra le seguenti parti:

- 1) **Comune di Villanova di Camposampiero**, con sede legale in via Caltana n. 156, rappresentato da FRISON EMMA [REDACTED] funzionario titolare di posizione organizzativa dipendente del Comune di Villanova di Camposampiero PD, che dichiara di agire in nome e per conto del predetto Comune, in forza dei poteri attribuitigli ai sensi dell'art. 107 del d.Lgs. n. 267/2000 con Decreto del Sindaco n. 1 del 29/01/2016, domiciliato per la carica presso la sede legale del suddetto Comune, codice fiscale del Comune 80010390286, previa assunzione di determinazione a contrattare e assunzione di impegno contabile n. 155 del 01/06/2016, esecutiva (n. 160/2016 di Imp.), d'ora innanzi e nel prosieguo del presente atto denominato anche "comune";
- 2) **Avvocato Paola Miotti**, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Padova, con studio a Castelfranco Veneto (TV), in via Roma n. 22 codice fiscale MTTPLA77H69C743M e P.IVA 04162460283, di seguito denominato anche "avvocato";

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO APPRESSO:

1) OGGETTO DELLA PRESTAZIONE- Con il presente contratto il Comune di Villanova di Camposampiero affida all'avvocato Paola Miotti del Foro di Padova, con studio in Castelfranco Veneto, via Roma n. 22, il servizio di assistenza e legale patrocinio in favore del Comune di Villanova di Camposampiero, nel grado di giudizio instaurato dinnanzi al Tribunale Amministrativo regionale per il Veneto a seguito di notificazione al Comune del ricorso di cui in oggetto. Il presente contratto ha efficacia dal momento del conferimento del mandato a firma del Sindaco in carica pro tempore, legale rappresentante del Comune, a norma di legge.

2) OBBLIGHI DELL'AVVOCATO- L'avvocato ha i seguenti obblighi, compresi nel corrispettivo pattuito al successivo articolo 3:

- a) in generale, prestare diligente e fedele patrocinio nella causa in oggetto;
- b) in particolare, aggiornare per iscritto costantemente il Comune sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere, inviando in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito; relazionare e tenere informato costantemente e tempestivamente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo tempestive informazioni circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune, senza ulteriori spese;
- c) a conclusione di ogni fase o grado di giudizio per il quale è incaricato, rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- d) rendere parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione (nel caso in cui la stessa possa essere fatta oggetto di transazione) e di controllarne o redigerne il testo, a seconda della parte che la proponga;
- e) obbligo di garantire la propria personale reperibilità, anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare;
- f) presentare parcella preventiva, specificando le voci di tariffa professionale applicata;
- d) prestare stretta osservanza del Codice deontologico forense;
- g) rispettare, nell'esecuzione della prestazione e per quanto applicabile agli appaltatori di servizi, il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013 e recepito dal Comune di Villanova di Camposampiero, che l'avvocato dichiara di ben conoscere per essergli stato trasmesso dal Comune, che fa parte integrante del presente contratto omessone ogni onere di






venisse svolta ulteriore attività nella successiva fase di merito, spettano al legale anche i compensi specificamente elencati per tale fase.

Il valore della causa ai fini del presente contratto è valutato come indeterminato.

Le parti danno espressamente atto che nel corrispettivo pattuito s'intende compresa anche la remunerazione di eventuale attività di redazione di pareri sulla questione dedotta in giudizio e predisposizione di atto di transazione della vertenza, ove consentita per legge e se le parti addivengano ad un accordo.

E' esclusa la possibilità di applicare aumenti.

In ogni caso, l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso per l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati.



5) OBBLIGHI E FACOLTA' DEL COMUNE - Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atto e documento utili alla migliore difesa e richiesti dal legale e ad effettuare i pagamenti nei termini e nella misura sopra specificati. Il Comune può revocare il mandato per giusta causa in qualsiasi momento, fatta salva la corresponsione del compenso per l'attività sino a quel momento espletata.

6) DICHIARAZIONI - L'avvocato dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi; l'avvocato dichiara, altresì, che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato, alla stregua del Codice Deontologico Forense e delle norme di legge in materia di incompatibilità. A tal fine l'avvocato di obbliga a comunicare tempestivamente al Comune Fatta salva l'eventualità responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette norme, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c..

7) RINUNCIA AL MANDATO - Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute e al compenso per l'attività già espletata.



9) TRATTAMENTO DATI PERSONALI - Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, il Comune informa che i dati personali inerenti l'avvocato sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per gli adempimenti previsti nel presente contratto e nelle leggi inerenti. In particolare, i dati personali dell'avvocato: generalità, disciplinare di incarico, codice fiscale, compenso, curriculum, per fini strettamente pertinenti e inerenti la stipula e

